

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2075 del 12/08/2024

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2173 del 06/08/2024

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO LE UNIVERSITÀ DI ROMA E DEL LAZIO SUDDIVISA IN SETTE LOTTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto lo “*Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*” con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente al dott. Paolo Cortesini;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “*Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini*”, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario di Disco n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: “*Presa d’atto e conferma incarico di Direttore Generale di Disco al Dott. Paolo Cortesini*”;

visto il decreto del Direttore Generale n. 7 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto: “*Conferimento dell’incarico di dirigente a Tempo Determinato dell’Area 2 “Risorse Umane” e dell’Area 3 “Gare e Contratti per la durata di anni tre a decorrere dal 1° maggio 2024 fino al 30 aprile 2027*”;

vista la determina direttoriale n. 1579 del 18 giugno 2024 con la quale viene conferito ad interim l’incarico di Elevata Qualificazione D1 Gare e Contratti alla Dott.ssa Sara Marinelli fino al 31 marzo 2026;

vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 382 del 06/06/2024 cui si rinvia per relationem, ns prot. n. 6698 del 10/07/2024, con la quale si dispone l’attivazione, a cura di DISCO, di procedure di gara per il servizio di centri antiviolenza presso gli Atenei universitari del Lazio e si assegnano le risorse necessarie;

vista la determinazione G09472 del 16 luglio 2024 “*Attuazione D.G.R 382/2024 - Trasferimento delle risorse a Disco-Ente Regionale per Il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza per la gestione 2024-2025 dei Centri antiviolenza attivati nelle 5 sedi universitarie del Lazio. Perfezionamento della prenotazione di spesa n. 50165/2024 per l’importo complessivo di euro 360.000,00 sul Cap. U0000H41166 (Missione 12, Programma 04, Pdcf 1.04.01.02) E.F. 2024 in favore di Disco-Ente Regionale Per Il Diritto Allo Studio e la promozione della Conoscenza*” con la quale si assegnano le risorse necessarie;

vista la comunicazione, prot. n. 4378 del 26/02/2024 dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone, con la quale il Direttore Generale, dott.ssa Donatella Marsiglia, comunica la disponibilità all'attivazione del servizio per il centro anti violenza presso la sede di Frosinone;

vista la comunicazione ns prot. 6807 del 15/07/2024 al Rettore dell'Università "La Sapienza" di Roma, Prof.ssa Antonella Polimeni, e alla Direttrice dell'Area patrimonio e sostenibilità, dott.ssa Monica Facchiano, con la quale si richiede la disponibilità dei locali per il proseguimento del servizio per il centro anti violenza;

vista la comunicazione, prot. n. 6917 del 19/0/2024 dell'Università "La Sapienza" con la quale il Rettore, dott.ssa Antonella Polimeni, comunica la disponibilità all'attivazione del servizio per il centro anti violenza presso la sede "La Sapienza" di Roma;

vista la comunicazione ns prot. 1134 del 12/02/2024 del Rettore l'Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia, Prof. Massimiliano Fiorucci, con la quale comunica la disponibilità all'attivazione del servizio per il centro anti violenza negli spazi presso il Polo di Ostia sito in Roma, Via Bernardino da Monticastro, 1;

vista la comunicazione prot. 118472 del 06/12/2023 del Direttore Generale dell'Università degli studi di Roma Tre, Prof. Alberto Attanasio, con la quale comunica la disponibilità al proseguimento del servizio per il centro anti violenza negli spazi siti in Roma, Via Ostiense, 147;

vista la comunicazione ns prot. 657 del 23/01/2024 del Rettore dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Prof. Nathan Levaldi Ghiron, con cui si comunica la disponibilità al proseguimento del servizio per il centro anti violenza negli spazi siti in Roma, Via Columbia, 1;

vista la comunicazione ns prot. 6856 del 17/07/2024 del Rettore dell'Università della Tuscia di Viterbo, Prof. Stefano Ubertini, con la quale comunica la disponibilità al proseguimento del servizio per il centro anti violenza negli spazi siti in Viterbo, via Santa Maria in Gradi, 4;

vista la comunicazione ns prot. 5589 del 18/06/2024 del Direttore di Area Tecnica e delle attività contrattuali dell'Università l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Ing. Alessandro Marciano, con la quale comunica la disponibilità dei locali per il servizio del centro anti violenza negli spazi siti in Folcara, al piano terra edificio B;

vista la nota prot. n. 7040 del 23/07/2024, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale il Dirigente Area 6, trasmette il Capitolato d'Oneri (a cui si rimanda per maggior dettaglio) al fine di attivare le opportune procedure di gara per procedere all'affidamento dei servizi di centro anti-violenza presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale sede di Frosinone (lotto 1), presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (lotto 2), presso l'Università degli Studi di Roma Tre Polo di Ostia (lotto 3), presso l'Università degli Studi di Roma Tre (lotto 4), presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (lotto 5), presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (lotto 6), presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (presso 7) per donne vittime di violenza;

considerato che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma Triennale degli acquisti dei beni e servizi 2024-2026 di DiSCo, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 19 marzo 2024, in conformità all'art. 37 del Dlgs 36/2023;
- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: S08123891007202300020;

considerata l'opportunità di procedere all'individuazione di uno o più operatori economici mediante l'avvio programmato di una procedura ad evidenza pubblica secondo la nuova disciplina vigente di settore;

considerato che, sulla base dei dati comunicati dal Responsabile unico del progetto attraverso la trasmissione del Capitolato prestazionale, l'appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla stipula del contratto per un ammontare complessivo presunto pari a € 404.918,11, IVA esclusa, così suddiviso:

		Importo complessivo i.e.	Tipo di prestazione
LOTTO 1	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone	€ 54.918,08	P
LOTTO 2	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma “La Sapienza”	€ 59.016,39	P
LOTTO 3	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia	€ 54.918,08	P
LOTTO 4	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre	€ 59.016,39	P
LOTTO 5	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma “Tor Vergata”	€ 59.016,39	P
LOTTO 6	Centro Antiviolenza Università degli studi della Tuscia di Viterbo	€ 59.016,39	P
LOTTO 7	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale	€ 59.016,39	P
TOTALE APPALTO		€ 404.918,11	

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

visto l'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023 che stabilisce che: *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*;

dato atto che la procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l'art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni;

ritenuto quindi necessario procedere, anche in linea con le indicazioni regionali, all'indizione di una procedura aperta sotto soglia suddivisa in sette lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per selezionare operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023;

considerato che il servizio di cui si compone il presente appalto è riconducibile all'interno dei "Servizi alla persona" a cui è indirizzata la specifica disciplina normativa prevista per il **Titolo I - Servizi sociali e servizi assimilati della parte VII – Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari** del D. Lgs. n. 36/2023 (Si vedano in tal senso gli artt. 127 e 128 del D. Lgs. n. 36/2023);

considerato che per il servizio in oggetto la soglia di riferimento è 750.000,00 euro e che pertanto la procedura ivi indetta è sotto soglia comunitaria;

visto l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che "Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

visto l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. [...]";

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione";

visto l'art. 62 comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 che prevede espressamente che: "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate";

tenuto conto che l'Ente Disco ha conseguito la qualifica ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici in data 25 luglio 2023 ed è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC per le seguenti fasce di importo:

- **Servizi e forniture: qualificazione avanzata, senza limiti di importo**
- **Lavori: qualificazione intermedia fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 del Dlgs 2023;**

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della normativa richiamata, la Stazione appaltante può espletare una procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, utilizzando la piattaforma di e-procurement STELLA, messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, per

selezionare uno o più operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

visto l'art. 108, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;”;

visto l'art. 108, comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che *“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento”;*

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che i criteri di valutazione dell'offerta stabiliti dall'Amministrazione, al fine di individuare uno o più operatori economici per l'esecuzione del servizio, sono i seguenti:

a) Offerta tecnica: 80 punti

b) Offerta economica: 20 punti

considerato che l'amministrazione ritiene opportuno conformarsi alla norma stabilendo come punteggio massimo per l'offerta economica 20 punti, in quanto l'intento è volto ad evitare una concorrenza eccessiva sui prezzi che possa avvenire a scapito della qualità del servizio;

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 58 comma 1 e 2 del D.lgs 36/2023 che prevede:”1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. 3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.5. Il bando di gara o la lettera

di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

tenuto conto che i lotti sono stati individuati utilizzando i criteri di natura qualitativa quali l'omogeneità prestazionale in quanto, proprio per la particolarità del servizio, le prestazioni devono essere impostate in modo tale da assicurare la funzionalità e la fruibilità nei confronti dell'utenza afferente alle varie dislocazioni territoriali dei centri anti-violenza presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale sede di Frosinone (lotto 1), presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza (lotto 2), presso l'Università degli Studi di Roma Tre Polo di Ostia (lotto 3), presso l'Università degli Studi di Roma Tre (lotto 4), presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (lotto 5), presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (lotto 6), presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (presso 7), per le donne vittime di violenza, con il perseguimento degli obiettivi tesi all'efficacia ed efficienza e che nella suddivisione in lotti prestazionali è sotteso l'intento di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;

considerato che, al fine di agevolare la massima partecipazione alla procedura di gara delle PMI, la Stazione appaltante, sui requisiti speciali (tecnico-professionale), ha previsto espressamente nella *lex specialis* che:

“In caso di partecipazione ad un solo lotto si prenderà in considerazione il tecnico-professionale previsto per il lotto stesso.

Invece in caso di partecipazione a tutti i lotti o più lotti si prenderà in considerazione unicamente il requisito tecnico-professionale previsto dalla stazione appaltante per il lotto di maggior importo economico tra quelli indicati dall'operatore economico”;

visto l'art. 100 comma 11 del Dlgs 36/2023 che prevede che: *“Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”;*

considerato che la Stazione appaltante, in ragione dello specifico settore afferente alle prestazioni oggetto dell'appalto e ai fini dell'esecuzione dell'appalto, ritiene opportuno richiedere il requisito di capacità tecnica e professionale attraverso il quale selezionare un operatore economico, di comprovata esperienza e maturità professionale nel settore dell'appalto, idoneo a garantire le particolari prestazioni professionali richieste per l'esecuzione del contratto;

considerato che il Disciplinare di gara è stato redatto sulla base del *“Bando-tipo n. 1/2023-Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023;

visto l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede il principio del risultato, secondo cui v'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di perseguire l'interesse pubblico primario, per mezzo dell'affidamento dei contratti e la loro esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

visto l'art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 che demanda all'ANAC l'adozione di un provvedimento che individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale;

vista la delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023 avente per oggetto *“ Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme*

telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale» nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

visto l'art. 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP;

vista la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale”* nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

considerato che alla luce di quanto sopra la verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale dell'operatore economico aggiudicatario sarà subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'art. 5 della delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e in particolar modo o mediante i servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND o mediante interfaccia utente per l'Accesso al FOEV 2.0;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato, tra l'altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

considerato che l'oggetto dell'appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”* (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onere nell'appalto di cui si tratta: *“Laziodisu (ora DiSCo) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;*

visto l'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo;

visto l'articolo 27, comma 4, del codice del codice dei contratti secondo cui l'ANAC, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27;

vista la delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»* in cui si stabilisce che in attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

considerato che per il servizio oggetto della gara non sono stati adottati *“Criteri Ambientali Minimi”*;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto l'art. 45 del Dlgs. 36/2023 che recita espressamente: *"1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale [...]";

considerato che, nelle more dell'adozione dei regolamenti dal parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Amministrazione sulle modalità di distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo gli incentivi per le funzioni tecniche, previsti per questa procedura di gara, pari a **€ 8.098,36** (stanziamento del 2% sul valore dell'appalto pari a **€ 404.918,11**, IVA esclusa);

tenuto conto che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui sopra nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

considerato che, si provvederà con successivo atto all'individuazione del gruppo di lavoro cui attribuire le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 sopra citato;

considerato che il Responsabile unico del progetto è Raffaella Lupi;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 22034, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”* e *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”*;

vista la Delibera del C.d.A. n. 19 del 29/09/2023 avente ad oggetto: *“Adozione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza Disco”*;

vista la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto *“Legge di stabilità regionale 2024”*;

vista la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”* con la quale all'art. 6 *“Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO)*;

visto lo Statuto dell'Ente

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1. di indire una procedura aperta sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare uno o più operatori economici cui affidare l'esecuzione dei servizi di centro anti-violenza presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale sede di Frosinone (lotto 1), presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza (lotto 2), presso l'Università degli Studi di Roma Tre Polo di Ostia (lotto 3), presso l'Università degli Studi di Roma Tre (lotto 4), presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (lotto 5), presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (lotto 6), presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (presso 7), per le donne vittime di violenza, per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data indicata in fase stipula del contratto;

2. di approvare, tutti gli schemi documentali facenti parte della procedura di gara, compreso lo schema di contratto;

3. di dare pubblicità del Bando di gara, in conformità alla disciplina vigente e alla delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023;

4. che il valore l'appalto, comprensivo di tutti i Lotti, per la durata di 1 anno ammonta complessivamente ad € **494.000,00 €** IVA inclusa, così suddiviso:

	Importo complessivo i.e.	Importo complessivo i.i.
--	-------------------------------------	-------------------------------------

LOTTO 1	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone	€ 54.918,08	€ 67.000,00
LOTTO 2	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma “La Sapienza”	€ 59.016,39	€ 72.000,00
LOTTO 3	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia	€ 54.918,08	€ 67.000,00
LOTTO 4	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre	€ 59.016,39	€ 72.000,00
LOTTO 5	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma “Tor Vergata”	€ 59.016,39	€ 72.000,00
LOTTO 6	Centro Antiviolenza Università degli studi della Tuscia di Viterbo	€ 59.016,39	€ 72.000,00
LOTTO 7	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale	€ 59.016,39	€ 72.000,00
TOTALE		€ 404.918,11	€ 494.000,00

5. **che** la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;

6. **che** la spesa per il servizio sarà prenotata per **€ 491.530,00**, IVA compresa, decurtata della somma di **€ 2.470,00**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023;

7. **di prenotare** le somme sotto indicate **al lordo dell'IVA**, distinte per ciascun lotto **per l'anno 2025** sul bilancio dell'Ente mediante la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato come di seguito indicato:

			capitolo	Art.	Importo complessivo i.i.
2025	LOTTO 1	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone	22034	1	€ 66.665,00
	LOTTO 2	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma “La			€ 71.640,00

		Sapienza”			
	LOTTO 3	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia			€ 66.665,00
	LOTTO 4	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre			€ 71.640,00
	LOTTO 5	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma “Tor Vergata”			€ 71.640,00
	LOTTO 6	Centro Antiviolenza Università degli studi della Tuscia di Viterbo			€ 71.640,00
	LOTTO 7	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale			€ 71.640,00
TOTALE € 491.530,00					

8. di prenotare le somme sotto indicate, per oneri di cui all’art 11, comma 6 del d. Lgs 36/2023 distinte per ciascun lotto sul bilancio dell’Ente mediante la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato come di seguito indicato:

Oneri art. 11 , comma 6 del Dlgs 36/2023					
ANNO	LOTTO	OGGETTO	IMPORTO IVA COMPRESA	CAP	ART
Anno 2025	LOTTO 1	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone	€ 335,00	22034	1
Anno 2025	LOTTO 2	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma “La Sapienza”	€ 360,00	22034	1

Anno 2025	LOTTO 3	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia	€ 335,00	22034	1
Anno 2025	LOTTO 4	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre	€ 360,00	22034	1
Anno 2025	LOTTO 5	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	€ 360,00	22034	1
Anno 2025	LOTTO 6	Centro Antiviolenza Università degli studi della Tuscia di Viterbo	€ 360,00	22034	1
Anno 2025	LOTTO 7	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale	€ 360,00	22034	1

9. di assumere la somma complessiva di **8.098,36** relativa agli incentivi per le funzioni tecniche di ciascun lotto, sul bilancio dell'Ente mediante la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato come di seguito indicato:

Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023					
ANNO	LOTTO	OGGETTO	IMPORTO IVA COMPRESA	CAP	ART
Anno 2025	LOTTO 1	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone	€ 1.098,36	22034	1
Anno 2025	LOTTO 2	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma "La Sapienza"	€ 1.180,33	22034	1
Anno 2025	LOTTO 3	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre	€ 1.098,36	22034	1

		Polo di Ostia			
Anno 2025	LOTTO 4	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre	€ 1.180,33	22034	1
Anno 2025	LOTTO 5	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	€ 1.180,33	22034	1
Anno 2025	LOTTO 6	Centro Antiviolenza Università degli studi della Tuscia di Viterbo	€ 1.180,33	22034	1
Anno 2025	LOTTO 7	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale	€ 1.180,33	22034	1

10. di nominare Responsabile Unico del progetto Raffaella Lupi;

11. che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui all'art. 45 comma 1, 2 e 3 del Dlgs 36/2023 nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

12. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

13. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

14. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

15. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
MARINELLI SARA in data **07/08/2024**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **07/08/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	22034	1279	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	66.665,00
2024	22034	1280	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	71.640,00
2024	22034	1281	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	66.665,00
2024	22034	1282	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	71.640,00
2024	22034	1283	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	71.640,00
2024	22034	1284	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	71.640,00
2024	22034	1285	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	71.640,00
2024	22034	1286	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	335,00
2024	22034	1287	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	360,00
2024	22034	1288	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	335,00
2024	22034	1289	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	360,00
2024	22034	1290	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	360,00
2024	22034	1291	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	360,00
2024	22034	1292	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale	360,00

									e religiosa	
2024	22034	1293	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.098,36
2024	22034	1294	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.180,33
2024	22034	1295	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.098,36
2024	22034	1296	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.180,33
2024	22034	1297	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.180,33
2024	22034	1298	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.180,33
2024	22034	1299	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.180,33

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **07/08/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **07/08/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2173 del 06/08/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **12/08/2024**